

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 8 novembre 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 novembre 2022, n. 169.

Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. (22G00182)..... Pag. 1

Ministero dell'università
e della ricerca

DECRETO 20 luglio 2022, n. 170.

Regolamento recante le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di ricerche in Antartide, i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. (22G00177) ... Pag. 2

Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

DECRETO 19 settembre 2022, n. 171.

Regolamento di individuazione delle attività caritatevoli. (22G00179)..... Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 4 ottobre 2022.

Omogeneizzazione delle formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli. (22A06295)..... Pag. 17

DECRETO 31 ottobre 2022.

Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2023. (22A06346)..... Pag. 20



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 13 settembre 2022.

Assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale. (22A06289) *Pag.* 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 24 ottobre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Imraldi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 765/2022). (22A06212) *Pag.* 24

DETERMINA 24 ottobre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pemetrexed Sun Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 767/2022). (22A06213) ... *Pag.* 27

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 2 agosto 2022.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Assegnazione risorse al contratto istituzionale di sviluppo «Vesuvio-Pompei-Napoli». (Delibera n. 29/2022). (22A06290) *Pag.* 29

DELIBERA 2 agosto 2022.

Approvazione dello schema di contratto di programma 2022-2026 - Parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione straordinaria per la resilienza e la sostenibilità dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana S.p.a. (Delibera n. 24/2022). (22A06335) *Pag.* 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glicosaminoglicanopolisolfato, «Hirudoid». (22A06259) *Pag.* 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di propofol, «Propofol Kabi». (22A06260) *Pag.* 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di zolpidem tartrato, «Nottem» e «Stilnox». (22A06261) *Pag.* 42

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilprednisolone sodio succinato, «Solu Medrol». (22A06262) *Pag.* 42

Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2021 (22A06345) *Pag.* 43

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali (22A06414) *Pag.* 43

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Caxias do Sul (Brasile) (22A06291) *Pag.* 43

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Placencia (Belize) (22A06292) .. *Pag.* 44

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Guernsey (Regno Unito) (22A06293) *Pag.* 45

Limitazione delle funzioni della titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Peterborough (Regno Unito) (22A06294) *Pag.* 45

Rilascio di *exequatur* (22A06296) *Pag.* 46



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 novembre 2022, n. 169.

Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 32, 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;

Vista la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante «Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali»;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», e, in particolare, l'articolo 38 concernente la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina» il quale, in deroga alla richiamata legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF);

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa con il perdurare della grave crisi internazionale in Ucraina, di emanare disposizioni in deroga alla richiamata legge 21 luglio 2016, n. 145, per assicurare la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza VJTF fino al 31 dicembre 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le misure eccezionali per il sistema sanitario della regione Calabria, al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché per assicurare il fondamentale diritto alla salute attraverso il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF), di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria

1. Il termine di 24 mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di 6 mesi, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del medesimo decreto. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, decadono, ove non confermati con le medesime procedure di cui all'articolo 2, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede, nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 per l'anno 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione



«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «15 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

22G00182

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 luglio 2022, n. 170.

Regolamento recante le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di ricerche in Antartide, i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», articolo 1, comma 552, e in particolare il secondo e il terzo periodo;

Visto il Trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963;

Vista la legge 10 giugno 1985, n. 284, recante «Programma nazionale di ricerche in Antartide»;

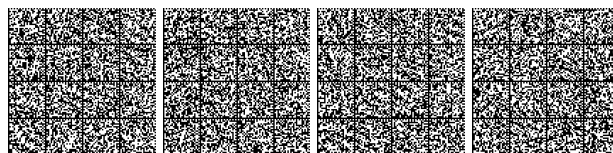
Visto il Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide, concluso a Madrid il 4 ottobre 1991, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 febbraio 1995, n. 54, e i relativi annessi;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 380, recante «Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide»;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia», e in particolare l'articolo 5, comma 3;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'articolo 35;



Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'articolo 7, commi 1, 2 e 3;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e in particolare l'articolo 11 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante «Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165», e in particolare l'articolo 9, comma 2;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare l'articolo 2, comma 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 24-ter;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2011, n. 27, recante «Rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure del programma di ricerche in Antartide nonché delle modalità di attuazione e della disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 21 ottobre 2020 (n. 786);

Dato atto della necessità di procedere alla individuazione delle modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), all'individuazione dei soggetti incaricati dell'attuazione del PNRA e dei meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate, al fine di assicurare un più efficace funzionamento del PNRA medesimo, anche nel quadro della più ampia strategia di programmazione della politica nazionale della ricerca;

Acquisiti i concerti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro della transizione ecologica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 200/2022, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 20 aprile 2022, prot. 525;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

a) per «Ministro» e «Ministero», rispettivamente, il Ministro dell'università e della ricerca, e il Ministero dell'università e della ricerca;

b) per «Trattato», il Trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963;

c) per «Sistema del Trattato sull'Antartide», il Trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963; la Convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra il 1° giugno 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 23 aprile 1991, n. 149; la Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, adottata a Canberra il 20 maggio 1980, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 gennaio 1989, n. 17 e il Protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 febbraio 1995, n. 54, nonché i provvedimenti internazionali adottati in base a tali provvedimenti;

d) per «PNRA», il Programma nazionale di ricerche in Antartide;

e) per «CSNA», la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide;

f) per «AEA», le Azioni esecutive annuali del PNRA.

Art. 2.

Programma nazionale di ricerche in Antartide

1. Al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia alle attività regolate dal Sistema del Trattato sull'Antartide e in particolare da quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato, e la prosecuzione del PNRA, con decreto del Ministro, in coerenza anche con il Programma nazionale delle ricerche, è approvato il PNRA elaborato dalla CSNA di cui all'articolo 5.

2. Il PNRA individua gli obiettivi e gli indirizzi strategici nonché le AEA, e propone e motiva il relativo fabbisogno di risorse finanziarie e umane per ciascun anno di riferimento. Il PNRA è articolato su base triennale e può essere aggiornato annualmente con decreto del Ministro, su proposta della CSNA ai sensi dell'articolo 5, comma 8, lettera b).

3. Le AEA, indicate in apposita sezione del PNRA, individuano e specificano le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Antartide e in Italia, i supporti tecnico-logistici disponibili e necessari per l'attuazione del PNRA, le risorse umane e finanziarie occorrenti, con



la puntuale indicazione delle spese, dei tempi e dei modi attuativi indicati in appositi cronogrammi delle attività.

4. Il Ministero finanzia le attività di ricerca scientifica e tecnologica di cui al comma 3 attraverso l'emanazione di bandi pubblici per progetti di ricerca rivolti alle università e agli enti di ricerca pubblici e privati nazionali. Fatti salvi ulteriori specifici criteri individuati dai singoli bandi, i progetti di ricerca di cui al presente comma sono valutati e selezionati sulla base dei seguenti criteri:

- a) adeguatezza scientifica, culturale e tecnica del progetto di ricerca;
- b) risorse umane e strumentali impiegate per la realizzazione dei progetti di ricerca;
- c) coerenza del progetto di ricerca con gli obiettivi degli interventi e dei programmi.

Art. 3.

Attività non comprese nel PNRA

1. Il Ministero può promuovere, sentito il parere della CSNA, in accordo con i soggetti attuatori, il supporto di specifiche attività in coerenza con gli obiettivi strategici del PNRA.

2. Le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, non comprese nel PNRA, sono autorizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero, previo accertamento dell'osservanza dei principi stabiliti dal Trattato, delle finalità scientifiche dell'iniziativa, dell'esistenza di una idonea organizzazione logistica e di assistenza. L'autorizzazione di cui al presente comma indica le prescrizioni necessarie per l'esercizio della vigilanza sulle attività autorizzate.

Art. 4.

Finanziamento e controllo

1. Il Ministro, in sede di approvazione del PNRA, individua le quote di finanziamento annuali e triennali nei limiti degli stanziamenti disposti.

2. Con decreto del Ministero è ripartito lo stanziamento annuale per il PNRA di cui all'articolo 9 tra i soggetti attuatori di cui all'articolo 6, sulla base delle quote previste dal PNRA approvato e delle AEA.

3. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse reca, ove previsto per l'intervento oggetto di finanziamento, l'indicazione del codice unico di progetto, ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 11.

4. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio, erogazione e controllo delle risorse per il funzionamento del PNRA.

5. Il Ministero può richiedere a ciascuno dei soggetti attuatori atti, informazioni e dati necessari ai fini della rendicontazione, del monitoraggio, del controllo e dell'utilizzo delle risorse erogate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera d).

6. Il Ministro:

a) vigila sull'attuazione del PNRA nel rispetto delle norme previste dal Trattato;

b) determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il trattamento di missione spettante al personale impegnato in Antartide;

c) emana direttive e disposizioni per l'attuazione e il controllo del PNRA.

Art. 5.

Commissione scientifica nazionale per l'Antartide

1. Il Ministro, per la definizione e l'attuazione del PNRA, si avvale della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA).

2. Con decreto del Ministro è istituita, presso il Ministero, la CSNA.

3. La CSNA è composta da tredici componenti in possesso di comprovata esperienza maturata nelle aree scientifiche del PNRA, con competenza delle zone polari. I componenti di cui al presente comma sono nominati con decreto del Ministro e designati in numero di tre, compreso il presidente della CSNA, dal Ministro medesimo, e in numero di dieci, rispettivamente, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dal Ministro della difesa, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e dall'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS).

4. La CSNA nomina tra i suoi componenti il vicepresidente. I componenti della CSNA durano in carica quattro anni, rinnovabili per un ulteriore quadriennio.

5. Alle riunioni della CSNA possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti, di volta in volta interessati.

6. Le regole di funzionamento della CSNA sono stabilite dalla CSNA medesima nel corso della prima riunione e sono rese pubbliche.

7. La competente Direzione generale del Ministero assicura il necessario supporto amministrativo ai lavori della CSNA. Nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 6, comma 1, è individuata la segreteria della CSNA, a supporto della quale i soggetti attuatori mettono a disposizione proprio personale con contratto a tempo indeterminato o con specifici contratti a tempo determinato, nel numero massimo di uno per ciascun soggetto attuatore. Le spese del personale addetto alla segreteria sono a carico di ciascun soggetto attuatore.

8. Alla CSNA sono attribuiti i seguenti compiti:

a) elaborare e proporre al Ministro, d'intesa con i soggetti attuatori di cui all'articolo 6, il PNRA, comprensivo delle AEA;

b) elaborare e proporre al Ministro eventuali aggiornamenti annuali del PNRA ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

c) assicurare, anche attraverso esperti esterni all'uo-

po individuati, la valutazione scientifica *ex ante*, in iti-



nere ed *ex post*, dei progetti di ricerca sulla base della adeguatezza scientifica, culturale e tecnica e delle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la loro realizzazione;

d) definire e proporre al Ministro idonee azioni di monitoraggio dello svolgimento delle AEA contenute nel PNRA;

e) proporre al Ministro le nomine dei rappresentanti italiani componenti degli organismi scientifici internazionali riguardanti la ricerca in Antartide;

f) elaborare la relazione annuale del Ministro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, legge 9 maggio 1989, n. 168.

9. Ai componenti della CSNA, ivi incluso il personale di segreteria di cui al comma 7, non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna amministrazione o ente designante disponibili a legislazione vigente. Gli eventuali rimborsi spese possono essere corrisposti nei limiti delle risorse a tal fine previste da ciascuna amministrazione interessata.

Art. 6.

Soggetti attuatori

1. Sono soggetti attuatori del PNRA il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) e l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), secondo le modalità e i termini stabiliti in apposita convenzione, di durata decennale e aggiornabile annualmente, sottoscritta dai medesimi soggetti attuatori.

2. La convenzione di cui al comma 1, stipulata per la prima volta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è adottata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CSNA. Con le medesime modalità di adozione della convenzione si procede all'eventuale aggiornamento della stessa.

3. I soggetti attuatori possono avvalersi di altri enti e organismi pubblici e privati di ricerca, università ed esperti, secondo regole stabilite nella convenzione di cui al comma 1.

Art. 7.

Specifici compiti attribuiti a CNR, ENEA e OGS

1. Con la convenzione di cui all'articolo 6 sono definiti i compiti specifici attribuiti al CNR, all'ENEA e all'OGS, i quali provvedono a eseguirli avvalendosi di proprie strutture dedicate.

2. In particolare, il CNR ha il compito di:

a) assicurare il coordinamento scientifico delle attività, delle strutture e delle unità di ricerca;

b) assicurare la raccolta dei risultati e dei dati scientifici, d'intesa con il Ministero e la CSNA;

c) assicurare un costante raccordo con l'ENEA e l'OGS per gli aspetti tecnologici e tecnico-operativi;

d) monitorare lo stato d'attuazione del PNRA e definire gli eventuali interventi correttivi riferendone annualmente al Ministero e alla CSNA;

e) acquisire e organizzare, in un'apposita banca-dati pubblica accessibile gratuitamente e on-line, i risultati delle attività scientifiche derivanti dall'attuazione del PNRA, in conformità alla disciplina relativa ai dati della ricerca ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

f) curare le attività di informazione e comunicazione istituzionale per la diffusione dei risultati conseguiti attraverso le attività svolte in attuazione del PNRA, avvalendosi dei principali strumenti e canali di comunicazione. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale sono, in particolare, finalizzate a: illustrare le attività di ricerca svolte nell'ambito del PNRA; promuovere conoscenze allargate e approfondite sui temi della ricerca in Antartide; favorire la conoscenza dell'impegno italiano e internazionale nella ricerca antartica; promuovere la disseminazione, divulgazione e formazione permanente, con particolare riferimento alle scuole e ai cittadini, sull'importanza degli ambienti antartici. Le spese derivanti dalle attività di cui alla presente lettera non sono poste a carico delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del PNRA.

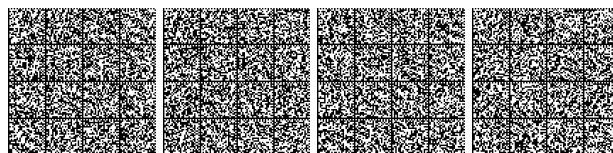
3. L'attuazione delle campagne, le azioni tecniche e logistiche e la responsabilità dell'organizzazione nelle zone operative sono poste in capo all'ENEA, che provvede alla programmazione operativa, alla costruzione e alla gestione degli interventi, all'approvvigionamento dei materiali e dei servizi, e alla manutenzione degli impianti e degli strumenti installati presso le stazioni antartiche.

4. In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, allo scopo di sostenere la ricerca italiana nelle aree polari e a supporto delle stazioni antartiche, l'OGS è responsabile della gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio «Laura Bassi», al fine di dare sostegno alle campagne attuate da ENEA e da CNR, per quanto concerne la componente marittima, dal punto di vista scientifico e logistico.

5. Le spese del personale delle amministrazioni e degli enti partecipanti alle attività di laboratorio e alle campagne antartiche dell'ENEA, del CNR e dell'OGS sono poste a carico dei bilanci di ciascuna amministrazione o ente partecipante. Le spese relative alle missioni in Italia e all'estero sono poste a carico dei fondi destinati al PNRA, nei limiti delle risorse a tal fine destinate dal decreto di cui articolo 4, comma 2.

6. Gravano, inoltre, sui fondi del PNRA i costi sostenuti per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature destinati a essere trasportati in zone operative e ivi utilizzati.

7. I soggetti attuatori richiedono al Ministero della difesa un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, nel rispetto della disciplina vigente in materia e secondo le disponibilità del medesimo Ministero della difesa.



Art. 8.

Patrimonio del PNRA

1. I beni acquisiti con i finanziamenti pubblici del PNRA sono iscritti in una specifica sezione dell'inventario dell'ENEA e costituiscono patrimonio del PNRA. I beni di cui al presente comma sono classificati in conto d'ordine nello stato patrimoniale dell'ENEA.

2. Gli adempimenti connessi all'iscrizione dei beni, delle infrastrutture e delle strumentazioni, che costituiscono il patrimonio del PNRA, sono posti a carico dei soggetti attuatori e del finanziamento del programma.

Art. 9.

Finanziamento del PNRA

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento, pari a ventitré milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, ai sensi del comma 552 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero.

2. Ulteriori risorse finanziarie destinate al sostegno e al funzionamento del PNRA possono essere acquisite dai soggetti attuatori e poste dalla CSNA a copertura del PNRA.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. La CSNA, nella sua attuale composizione, rimane in carica sino alla nomina dei nuovi componenti, che ha luogo entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2010.

Il presente regolamento è trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 luglio 2022

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
MESSA

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
DI MAIO

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg.ne prev. n. 2635

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione:

«La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.»

— Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— Si riporta il comma 552 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2020, n. 322:

«552. Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall'anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell'attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: « del Programma nazionale di ricerche in Antartide, » sono soppresse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998.»

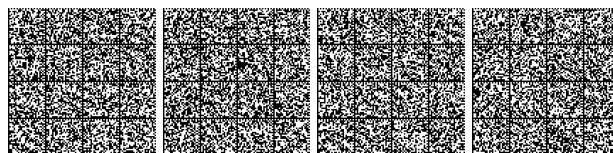
— La legge 29 novembre 1980, n. 963, «Adesione al trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1 dicembre 1959, e sua esecuzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 1981, n. 17.

— La legge 10 giugno 1985, n. 284, «Programma nazionale di ricerche in Antartide», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1985, n. 145.

— La legge 15 febbraio 1995, n. 54, «Ratifica ed esecuzione del protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1995, n. 48.

— Legge 27 novembre 1991, n. 380, «Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1991, n. 282.

— La legge 7 agosto 1997, n. 266, «Interventi urgenti per l'economia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1997, n. 186.



— Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1998, n. 151:

«Art. 7. — 1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, già concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN), di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFN e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) ...;

b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

c) ...;

d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

e) ...;

f) il comma 3 dell'articolo 2 è soppresso;

g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il quale» fino a «richiesta» sono soppresse;

i) l'articolo 11 è soppresso.

5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da «previo parere» fino a «n. 59» sono soppresse.

6. È abrogata ogni altra vigente disposizione che determina competenza del CNST.

7. È abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.

8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima applicazione del presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il Fondo speciale può essere ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di ricerca di particolare rilevanza strategica.

9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4, della legge n. 266 del 1997.»

— Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203:

«Art. 35. — 1. È istituito il ministero della transizione ecologica.

2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;

b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema con garanzia di resilienza; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;

c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;

d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti;

e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;



f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;

h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;

i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché esercizio delle relative azioni giurisdizionali;

l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.»

— Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205:

«Art. 7. — 1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.

2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.»

— Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 2003, n. 15:

«Art. 11. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.

2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.

2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.

2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente.»

— Si riporta il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2010, n. 25:

«2. Al fine di sostenere la competitività anche a livello internazionale delle competenze di ricerca, lo statuto del CNR assegna ai dipartimenti interni anche un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, nonché nell'affidamento agli istituti dei programmi e progetti di ricerca ed assegnazione delle relative risorse, ferme restando le specifiche competenze e responsabilità del consiglio di amministrazione. Il predetto statuto del CNR può altresì prevedere una struttura organizzativa di programmazione e coordinamento delle attività polari.»

— Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 2012, n. 30.

— Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 2016, n. 276.

— Si riporta il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2021, n. 51, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2021, n. 102:

«4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».

— Si riporta il testo dell'articolo 24-ter del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2012, n. 288:

«Art. 24-ter. — 1. Il Dipartimento per la trasformazione digitale è la struttura di supporto al Presidente per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali. Esso dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale.



2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8, commi 1-ter e 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, per l'esercizio della vigilanza sulla società di cui art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e nella partecipazione alle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica ed agenda digitale europea.

3. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e in non più di tre servizi. Il Dipartimento si avvale del contingente di esperti di cui all'art. 8, comma 1-*quater*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.»

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2010 (Rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure del programma di ricerche in Antartide nonché delle modalità di attuazione e della disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2011, n. 27.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 ottobre 2020, (n. 786), reca: «Nomina della Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide CSNA».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti della legge 29 novembre 1980, n. 963 si veda nelle note alle premesse.

— La legge 23 aprile 1991, n. 149 (Adesione della Repubblica italiana alla convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra il 1° giugno 1972, e sua esecuzione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1991, n. 108, Supplemento ordinario n. 32;

— La legge 2 gennaio 1989, n. 17 (Adesione dell'Italia alla convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, adottata a Canberra il 20 maggio 1980, e sua esecuzione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1989, n. 23, Supplemento ordinario n. 6.

— La legge 15 febbraio 1995, n. 54 (Ratifica ed esecuzione del protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1995, n. 48, Supplemento ordinario n. 27.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti della legge 16 gennaio 2003, n. 3 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1989, n. 108:

«Art. 2. — 1. Il Ministro:

(*Omissis*).

d) riferisce al Parlamento ogni anno in apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo stato della ricerca nazionale;»

Note all'art. 7:

— Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2006, n. 37.

— Si riporta il comma 649 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, n. 302:

«649. In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 e del Programma nazionale di ricerche in Antartide, nonché allo scopo di sostenere la ricerca italiana nelle aree polari, è assegnato all'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale un finanziamento, per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base antartica. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.»

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2010, si veda nelle note alle premesse.

22G00177

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 settembre 2022, n. 171.

Regolamento di individuazione delle attività caritatevoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;

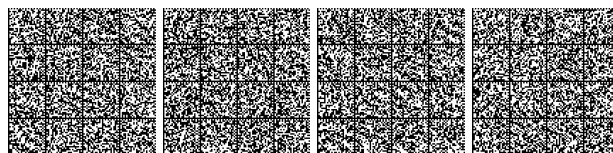
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. (18G00004)» e, segnatamente l'articolo 2, con il quale sono introdotte modifiche al decreto legislativo n. 11 del 2010;

Richiamato in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera *n*) del decreto legislativo n. 11 del 2010, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera *f*) del decreto legislativo n. 218 del 2017, il quale esclude dall'ambito di applica-



zione della disciplina relativa ai servizi di pagamento le operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento sia, tra l'altro, effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività caritatevoli tra quelle di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017;

Rilevato che l'articolo 2, comma 2, lett. n) del decreto legislativo n. 11 del 2010 demanda l'individuazione delle attività caritatevoli ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2018, recante la disciplina dei compiti, della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 97 del Codice del Terzo settore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 e del 14 maggio 2021, con i quali è stata integrata la composizione della medesima Cabina di regia;

Sentita la predetta Cabina di regia, che nella riunione del 30 marzo 2022 ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 4 agosto 2022;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento individua le attività caritatevoli tra quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di definire l'ambito di applicazione del regime di esclusione previsto per le operazioni di pagamento effettuate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dall'articolo 2, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle operazioni di pagamento disposte nel territorio della Repubblica italiana da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività di interesse generale individuate nell'articolo 3.

2. Le operazioni di pagamento di cui al comma 1 devono essere effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi, consente a un utente della rete o del servizio di eseguire le operazioni medesime addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili.

Art. 3.

Individuazione delle attività caritatevoli

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate caritatevoli le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, erogate a titolo gratuito dagli enti del Terzo settore:

a) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera l);

b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera n);

c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera q);

d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera r);

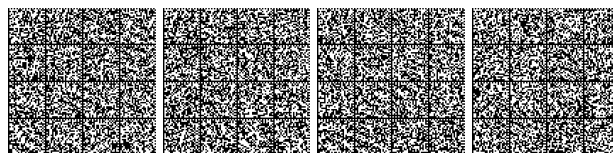
e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera u);

f) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera y).

Art. 4.

Disposizione transitoria

1. Fino alla piena operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117 del 2017, il regime di esclusione si applica in via transitoria anche alle organizzazioni



non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 settembre 2022

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
ORLANDO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2718

NOTE

AVVERTENZA:

– Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Si riporta l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

– Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10:

«Art. 3 (*Norme in materia di controllo della Corte dei conti*). – 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-bis)

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e)

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i



programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di riferimento per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.»

– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

– Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2017, n. 179, S.O.

– Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 2010, n. 36, S.O.

– Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 (Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 2018, n. 10:

– Si riporta il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 11 del 2010:

«2. Il presente decreto non si applica nel caso di:

a) operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;

b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato in base a un accordo a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi a condizione che agisca per conto del solo pagatore o del solo beneficiario oppure qualora l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi dei clienti;

c) trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;

d) operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un'attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;

e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi, nei limiti eventualmente stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia;

f) operazioni di cambio di valuta contante contro contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento;

g) operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, *voucher*, *traveller's cheque*, vaglia postali;

h) operazioni di pagamento realizzate all'interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatta salva l'applicazione dell'articolo 30;

i) operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;

l) servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione dei dati personali, l'autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento;



m) servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni: 1) strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente; 2) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi; 3) strumenti che sono regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali, per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente e che hanno validità solamente in un unico Stato membro;

n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento:

1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;

2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività caritatevoli tra quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

3) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi;

o) operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;

p) operazioni di pagamento tra un'impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo;

q) servizi di prelievo di contante forniti da prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 32-*quater*».

— Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 97 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 4 (*Enti del Terzo settore*). — 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex *Ipab* derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in

quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985 rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6».

«Art. 5 (*Attività di interesse generale*). — 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del com-



mercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

«Art. 97 (Coordinamento delle politiche di governo). – 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:

a) coordina l'attuazione del presente codice al fine di assicurare la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida;

b) promuove le attività di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;

c) monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.

3. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche socia-

li, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, assicurando la presenza di rappresentanti del sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

– Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2018 (Istituzione di una cabina di regia con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione ed indirizzo delle attività degli enti del terzo settore) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 2018, n. 45.

Note all'art. 1:

– Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle premesse.

– Per il testo dell'articolo 2, comma 2 del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

– Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

– Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle premesse.

– La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 2014, n. 199.

– Il decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2008, n. 146.

– La legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 2016, n. 202.

– La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

Note all'art. 4:

– Si riportano gli articoli 45 e seguenti del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo settore). – 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come "Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore". Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di "Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore". Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come "Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore".

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Art. 46 (Struttura del Registro). – 1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

a) Organizzazioni di volontariato;

b) Associazioni di promozione sociale;

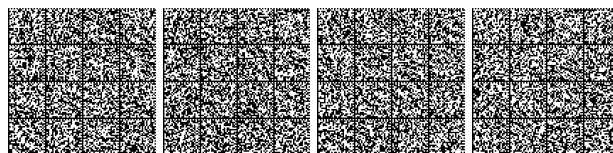
c) Enti filantropici;

d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

e) Reti associative;

f) Società di mutuo soccorso;

g) Altri enti del Terzo settore.



2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

Art. 47 (*Iscrizione*). – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.

2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può:

a) iscrivere l'ente;

b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;

c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.

5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.

6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Art. 48 (*Contenuto e aggiornamento*). – 1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.

6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

Art. 49 (*Estinzione o scioglimento dell'ente*). – 1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà

comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

Art. 50 (*Cancellazione e migrazione in altra sezione*). – 1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Art. 51 (*Revisione periodica del Registro*). – 1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

Art. 52 (*Opponibilità ai terzi degli atti depositati*). – 1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

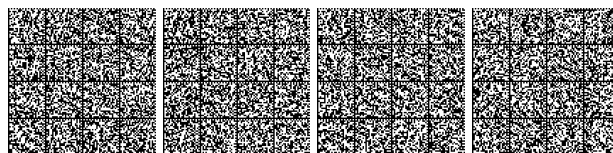
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

Art. 53 (*Funzionamento del Registro*). – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.

3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Art. 54 (*Trasmigrazione dei registri esistenti*). – 1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.



2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centotanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022.

3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.»

– Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale):

«Art. 10 (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale*). – 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;



d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.».

– Il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1991, n. 196.

– Il testo dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale):

«Art. 7 (Registri). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.».

22G00179

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 ottobre 2022.

Omogeneizzazione delle formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1999 con cui sono state rideterminate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche;

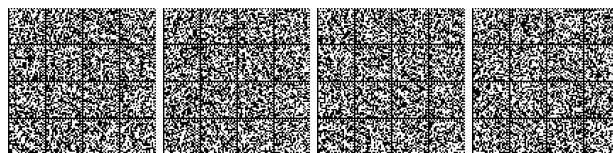
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2004 che introduce la regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, in attuazione dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e art. 16, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2004 con cui è adottato il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto l'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede la modalità di ripartizione della raccolta in relazione alle scommesse ippiche a totalizzatore, nonché i relativi provvedimenti attuativi;

Visto l'art. 10, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, suddivide le spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., al 50 per cento all'Agenzia delle dogane e monopoli e al 50 per cento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli, tenendo conto dell'esigenza di



proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e con le immagini del programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, secondo quanto previsto dagli schemi di concessione esistenti;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli R.U. n. 61681 del 5 aprile 2019 con la quale, in attuazione dell'art. 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata regolamentata l'offerta di programmi di scommesse ippiche complementari al programma ufficiale delle scommesse ippiche;

Visto l'art. 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce le misure occorrenti per rendere omogenee attraverso la conformazione, ove possibile, al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le formule delle scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, anche fissando la posta unitaria di gioco e la giocata minima, introducendo eventuali nuove formule di scommessa e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinare a montepremi;

Considerato che occorre dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Ritenuto che la conformazione può essere realizzata attraverso l'omogeneizzazione, ove possibile, delle tipologie di scommessa dell'Ippica di agenzia a quelle dell'Ippica nazionale, nonché prevedendo il nuovo modello di ripartizione della posta di gioco individuando le voci corrispondenti;

Ritenuto inoltre che le scommesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non prevedono la voce del compenso per attività di gestione, previsto invece per quelle di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, ricomprendendo tale voce nei proventi a favore della filiera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5 lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44;

Ritenuto pertanto che nel modello di ripartizione della posta di gioco si possa prevedere una rimodulazione delle percentuali atte a garantire da un lato la copertura dei costi per gli attori della filiera e nel contempo l'aumento della percentuale di restituzione in vincite al fine di favorire il rilancio del settore, secondo le intenzioni della legge n. 205/2017;

Ritenuto inoltre di non omogeneizzare la posta unitaria di gioco e la giocata minima in quanto la diminuzione per le scommesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 potrebbe comportare una diminuzione dei livelli della raccolta;

Ritenuto, altresì, di rinviare all'esito del monitoraggio dell'andamento del gioco, l'eventuale introduzione di nuove formule di scommessa e ulteriori categorie di vincita, incluso l'accantonamento da destinare a montepremi;

Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce il modello di ripartizione della posta di gioco, la posta unitaria di gioco e la giocata minima per le formule di scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

2. Ai soli fini del presente provvedimento, s'intende:

- a. ADM, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- b. concessionario/i, il soggetto abilitato da ADM, in esito a procedura ad evidenza pubblica o di regolarizzazione fiscale per emersione, alla raccolta delle scommesse ippiche;
- c. Ippica d'agenzia: le scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
- d. Ippica nazionale: le scommesse a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 2.

Scommesse a totalizzatore ammesse per l'Ippica d'agenzia ed equiparazione con le scommesse dell'Ippica nazionale.

1. Le scommesse ammesse per l'Ippica d'agenzia sono:

- a) Vincente;
- b) Vincente *no betting*;
- c) Piazzato su due;
- d) Piazzato su tre;
- e) Accoppiata libera,
- f) Accoppiata in ordine;
- g) Accoppiata piazzata;
- h) Trio.

2. Al fine dell'omogeneizzazione e semplificazione, le scommesse di cui al comma 1 sono raggruppate in quattro categorie equivalenti, ove possibile, a quelle dell'Ippica nazionale, sulle quali applicare il modello di ripartizione della posta unitaria di gioco:

- a) Le scommesse di cui alle lettere a) e b) sono assimilate alla scommessa Vincente dell'Ippica nazionale;
- b) Le scommesse di cui alle lettere c) e d) non sono assimilabili a scommesse dell'Ippica nazionale;
- c) La scommessa di cui al comma 1, lettera e), f) e g) sono assimilate alla scommessa Accoppiata dell'Ippica nazionale;
- d) La scommessa Trio di cui al comma 1, lettera h) è assimilata alla scommessa Tris dell'Ippica nazionale.

Art. 3.

Ripartizione della posta di gioco per le scommesse a totalizzatore dell'Ippica d'agenzia

1. Le voci di ripartizione della posta di gioco sono:

- a) Montepremi;
- b) Imposta unica;



- c) Prelievo destinato alla filiera;
 - d) Compenso al concessionario, onnicomprensivo.
2. Per le scommesse Vincente e Vincente *no betting* la posta unitaria di gioco è ripartita nelle seguenti percentuali:
- a) Montepremi: 75,00%;
 - b) Imposta unica: 4,00%;
 - c) Prelievo destinato alla filiera ippica: 10,00%;
 - d) Compenso al concessionario: 11,00%;
3. Per le scommesse Piazzato su due e Piazzato su tre la posta unitaria di gioco è ripartita nelle seguenti percentuali:
- a) Montepremi: 81,00%;
 - b) Imposta unica: 3,00%;
 - c) Prelievo destinato alla filiera ippica: 8,00%;
 - d) Compenso al concessionario: 8,00%.
4. Per le scommesse Accoppiata libera, Accoppiata in ordine e Accoppiata piazzata la posta unitaria di gioco è ripartita nelle seguenti percentuali:
- a) Montepremi: 68,00%;
 - b) Imposta unica: 5,00%;
 - c) Prelievo destinato alla filiera ippica: 14,00%;
 - d) Compenso al concessionario: 13,00%.
5. Per la scommessa Trio la posta unitaria di gioco è ripartita nelle seguenti percentuali:
- a) Montepremi: 64,00%;
 - b) Imposta unica: 6,00%;
 - c) Prelievo destinato alla filiera ippica: 15,00%;
 - d) Compenso al concessionario: 15,00%.

Art. 4.

Posta unitaria di gioco e giocata minima

1. Per le scommesse a totalizzatore dell'Ippica d'agenzia la posta unitaria di gioco è stabilita in un euro e la giocata minima in due euro.

Art. 5.

Nuove formule di scommessa

1. Al fine di valutare eventuali nuove formule di scommessa idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati, l'Agenzia delle dogane e monopoli provvede a monitorare l'andamento del gioco nel settore ippico a seguito dei provvedimenti previsti dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e a proporre, se del caso, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, un ulteriore schema di decreto di nuova formula, prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinare a montepremi.

Art. 6.

Entrata in vigore e abrogazione

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 febbraio 1999.

Roma, 4 ottobre 2022

Il Ministro: FRANCO



DECRETO 31 ottobre 2022.

Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2023.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'ar. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 2001, in cui all'art. 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), seconda alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario desunti dall'ultimo conto annuale disponibile relativo all'anno 2021;

Considerato che le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono quelle evidenziate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2023, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726, istituito presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni entro il suddetto termine del 28 febbraio 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle risorse ad esse spettanti in corso d'anno a qualsiasi titolo - con esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità - ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla predetta contabilità speciale n. 149726 dandogliene contestuale comunicazione.

Art. 3.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni di contributi relativi ad anni pregressi, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle risorse di cui all'art. 2 ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla predetta contabilità speciale n. 149726 dandogliene contestuale comunicazione.

Roma, 31 ottobre 2022

Il Ministro: GIORGETTI



Somme da porre a carico delle regioni ai sensi dell'art. 46, commi 8 e 9, del decreto legislativo n.165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni

Codice Ente	Descrizione Ente	Personale al 31/12/2021	Contributo unitario	Somme da porre a carico delle regioni
			Euro	Euro
9190	ABRUZZO	1.196	3,10	3.707,60
9191	BASILICATA	991	3,10	3.072,10
9192	CALABRIA	2.060	3,10	6.386,00
9193	CAMPANIA	4.393	3,10	13.618,30
9194	EMILIA ROMAGNA	3.586	3,10	11.116,60
9196	LAZIO	4.496	3,10	13.937,60
9197	LIGURIA	1.735	3,10	5.378,50
9813	LOMBARDIA	2.918	3,10	9.045,80
9199	MARCHE	2.164	3,10	6.708,40
9200	MOLISE	620	3,10	1.922,00
9201	PIEMONTE	2.915	3,10	9.036,50
9202	PUGLIA	2.322	3,10	7.198,20
9205	TOSCANA	3.266	3,10	10.124,60
9207	UMBRIA	1.086	3,10	3.366,60
9209	VENETO	2.688	3,10	8.332,80
	Totale	36.436		112.951,60

Fonte dati: Conto annuale anno 2021



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 13 settembre 2022.

Assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale.

**IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», e, in particolare modo, l'art. 47, concernente l'Agenda digitale italiana;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante codice dei contratti pubblici;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante «Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante «Misure urgenti relative al fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare l'art. 1 che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) e per l'efficienza della giustizia» convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2, lettera a) numero 2 del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 secondo cui 2. Le risorse nazionali degli interventi del piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue:

a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per i seguenti programmi e interventi:

1. ... (omissis).

2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;

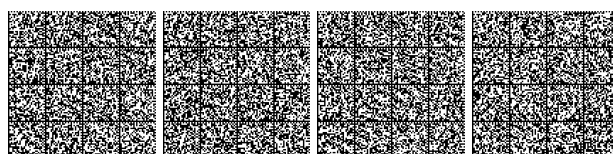
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e in particolare l'art. 29 Fondo per la Repubblica digitale, che prevede in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, l'istituzione del «Fondo per la Repubblica digitale» nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il comma 5 del richiamato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 secondo cui le risorse disponibili per il citato intervento vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Considerato che, ai sensi del comma 6 del citato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le procedure per la concessione del contributo alle fondazioni di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019 al n. 1580, che istituisce il «Dipartimento per la trasformazione digitale» quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la



promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese, assicurando il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

Visto il decreto del Segretario generale del 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2019 al n. 1659, con cui si è provveduto a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, come successivamente modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020 al n. 2159;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 15 febbraio 2021 al n. 329, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 24 marzo 2021 al n. 684, con il quale sono state delegate al predetto Ministro, tra le altre, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana e europea e della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito privato e pubblico, e nel quale è, altresì, specificato che per lo svolgimento delle funzioni delegate il Ministro si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale, struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di propria competenza, ai sensi dell'art. 8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101, e del decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021;

Considerato che con il richiamato art. 1 comma 2, lettera a) numero 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per l'intervento Servizi digitali e competenze digitali, è stata prevista per gli anni dal 2021 al 2026 l'iscrizione nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle seguenti risorse: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024;

Considerato che in data 25 gennaio 2022 è stato stipulato il protocollo d'intesa di cui al comma 3 del citato art. 29, tra il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.a. (ACRI);

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 23 febbraio 2022, recante «Assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale», ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 2 maggio 2022 con visto digitale n. 1102 (nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 126 del 31 maggio 2022), adottato ai sensi del citato art. 29 comma 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con cui sono stati assegnati 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro al Fondo Repubblica digitale (a valere sul capitolo 949 del bilancio di previsione);

Visto il decreto del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2022 recante «Procedure attuative del Fondo per la Repubblica digitale», ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 2 maggio 2022 con visto digitale n. 1101 (nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 126 del 31 maggio 2022), recante, ai sensi del comma 6 del citato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le procedure per la concessione del contributo alle fondazioni di cui all'art. 29 comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e finanze del 1° agosto 2022, recante Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Secondo decreto attuativo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 59/2021;

Ritenuto di dover provvedere ad una seconda assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, appostate sul Capitolo di spesa n. 949, denominato «somme destinate alla realizzazione dei programmi e interventi relativi ai servizi digitali e alle competenze digitali provenienti dal fondo complementare PNRR», iscritto nell'ambito del CdR n. 12 «Innovazione tecnologica e trasformazione digitale» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023;

Ravvisata quindi la necessità di procedere all'adozione di un apposito decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 comma 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in relazione a parte delle risorse finanziarie presenti sul predetto Capitolo di spesa n. 949, per l'anno 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. È assegnato l'importo di euro 55.000.000,00 (cinquantacinquemilioni/00), per l'anno 2023, al Fondo per la Repubblica digitale, di cui all'art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, a valere sulle risorse stanziare sul Capitolo di spesa n. 949 «somme destinate alla realizzazione dei programmi e interventi relativi ai



servizi digitali e alle competenze digitali provenienti dal fondo complementare PNRR», a valere sul Piano Gestionale 1, centro di responsabilità n. 12.

2. L'importo di euro 55.000.000,00 (cinquantacinquemilioni/00) è costituito dal riporto degli anni precedenti della somma di euro 37.540.000,00 (trentasettemilioni-cinquecentoquarantamila/00) e da euro 17.460.000,00 (diciassettemilioni-quattrocentosessantamila/00) stanziati per l'anno 2023.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 sarà realizzato secondo le procedure stabilite nell'art. 29 del decreto-leg-

ge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2022

Il Ministro: COLAO

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2604

22A06289

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 ottobre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Imral-di», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 765/2022).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

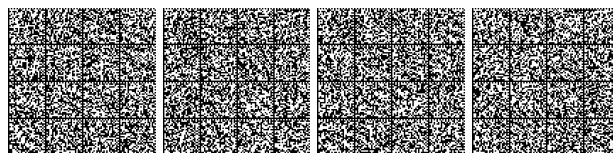
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;



Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 157/2022 del 26 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 234 del 6 ottobre 2022, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Adalimumab, «Imraldi»»;

Vista la domanda presentata in data 17 giugno 2022 con la quale la società Samsung Bioepis NL B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale IMRALDI (adalimumab);

Vista la delibera n. 41 del 29 settembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IMRALDI (adalimumab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Artrite reumatoide.

«Imraldi», in combinazione con metotressato, è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti affetti da artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severo quando la risposta ai farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (*Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs* - DMARD), compreso il metotressato, risulta inadeguata;

il trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato.

«Imraldi» può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato non è appropriato.

Adalimumab, in associazione con metotressato, riduce la progressione del danno strutturale, valutata radiograficamente, e migliora la funzionalità fisica, in questa popolazione di pazienti.

Artrite idiopatica giovanile

Artrite idiopatica giovanile poliarticolare.

«Imraldi» in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare attiva, nei pazienti dai due anni di età, che hanno avuto una risposta inadeguata ad uno o più farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (DMARD).

«Imraldi» può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato non è appropriato (per l'efficacia in monoterapia vedere paragrafo 5.1). Adalimumab non è stato studiato in pazienti di età inferiore ai due anni.

Artrite associata ad entesite

«Imraldi» è indicato per il trattamento delle forme attive di artrite associata a entesite, nei pazienti dai sei anni di età, che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti alla terapia convenzionale (vedere paragrafo 5.1).

Spondiloartrite assiale

Spondilite anchilosante (SA).

«Imraldi» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da spondilite anchilosante attiva grave in cui la risposta alla terapia convenzionale non è risultata adeguata.

Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA

«Imraldi» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da spondiloartrite assiale grave senza evidenza radiografica di SA ma con segni oggettivi di infiammazione rilevati da elevati livelli di Proteina C Reattiva e/o RMN, che hanno avuto una risposta inadeguata a, o sono intolleranti a farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).

Artrite psoriasica

«Imraldi» è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva e progressiva in soggetti adulti quando la risposta a precedenti trattamenti con farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (*Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs* - DMARD) è stata inadeguata.

È stato dimostrato che adalimumab riduce la percentuale di progressione del danno articolare periferico associato rilevato attraverso radiografie in pazienti affetti da sottogruppi poliarticolari simmetrici della malattia e migliora la funzionalità fisica.

Psoriasi

«Imraldi» è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica.

Psoriasi a placche pediatrica

«Imraldi» è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche grave in bambini e adolescenti dai quat-



tro anni di età che abbiano avuto una risposta inadeguata, o siano candidati inappropriati alla terapia topica e alle fototerapie.

Idrosadenite Suppurativa (HS)

«Imraldi» è indicato per il trattamento dell'idrosadenite suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato a severo in adulti e adolescenti dai dodici anni di età con una risposta inadeguata alla terapia sistemica convenzionale per l'HS.

Malattia di Crohn

«Imraldi» è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato a base di corticosteroidi e/o di un immunosoppressore, o nei pazienti intolleranti a tali terapie o che presentino controindicazioni mediche ad esse.

Malattia di Crohn in pazienti pediatrici

«Imraldi» è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei anni di età) che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale, inclusa la terapia nutrizionale primaria e a una terapia a base di un corticosteroide e/o ad un immunomodulatore, o che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie.

Colite Ulcerosa

«Imraldi» è indicato nel trattamento della colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che hanno manifestato una risposta inadeguata alla terapia convenzionale inclusi i corticosteroidi e la 6 mercaptopurina (6-MP) o l'azatioprina (AZA) o che sono intolleranti o presentano controindicazioni a tali terapie.

Colite ulcerosa pediatrica

«Imraldi» è indicato per il trattamento della colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei anni di età) che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale, inclusi corticosteroidi e/o 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o che sono intolleranti o hanno controindicazioni mediche per tali terapie.

Uveite

«Imraldi» è indicato per il trattamento dell'uveite non-infettiva intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata ai corticosteroidi, in pazienti che necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o nei quali il trattamento con corticosteroidi è inappropriato.

Uveite pediatrica

«Imraldi» è indicato per il trattamento dell'uveite anteriore pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai due anni di età che hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla terapia convenzionale o per i quali la terapia convenzionale non è appropriata.

Confezioni:

«40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0,4 ml (40 mg/0,4 ml)» 2 penne preriempite + 2 tamponi imbevuti d'alcool - A.I.C. n. 045616152/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 758,68 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.252,12;

«40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,4 ml (40 mg/0,4 ml)» 2 siringhe preriempite + 2 tamponi imbevuti d'alcool - A.I.C. n. 045616113/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 758,68 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.252,12;

«40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,4 ml (40 mg/0,4 ml)» 1 siringa preriempita + 2 tamponi imbevuti d'alcool - A.I.C. n. 045616101/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,4 ml (40 mg/0,4 ml)» 4 siringhe preriempite + 2 tamponi imbevuti d'alcool - A.I.C. n. 045616125/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,4 ml (40 mg/0,4 ml)» 6 siringhe preriempite + 6 tamponi imbevuti d'alcool - A.I.C. n. 045616137/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0,4 ml (40 mg/0,4 ml)» 4 penne preriempite + 2 tamponi imbevuti d'alcool - A.I.C. n. 045616164/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0,4 ml (40 mg/0,4 ml)» 1 penna preriempita + 2 tamponi imbevuti d'alcool - A.I.C. n. 045616149/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0,4 ml (40 mg/0,4 ml)» 6 penne preriempite + 6 tamponi imbevuti d'alcool - A.I.C. n. 045616176/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

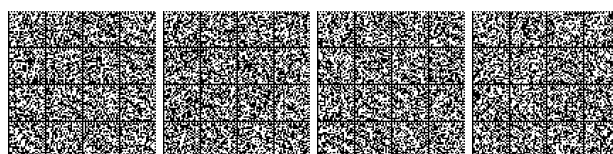
Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) per le indicazioni psoriasi a placche, colite ulcerosa e SAnoER.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imraldi» (adalimumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista, pediatra, oftalmologo (RRL).



Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 ottobre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A06212

DETERMINA 24 ottobre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pemetrexed Sun Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 767/2022).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

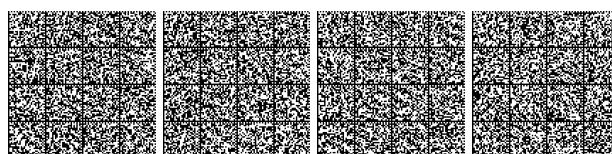
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 69/2022 del 24 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 7 aprile 2022, con la quale la società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PEMETREXED SUN PHARMA (pemetrexed);



Vista la domanda presentata in data 22 aprile 2022 con la quale la società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Pemetrexed Sun Pharma» (pemetrexed);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 giugno 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 e 18-20 luglio 2022;

Vista la delibera n. 38 dell'8 settembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PEMETREXED SUN PHARMA (pemetrexed) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«6 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante – A.I.C. n. 049728013 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.097,63 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.811,54;

«6 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante – A.I.C. n. 049728153 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.097,63 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.811,54;

«6,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante – A.I.C. n. 049728037 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.189,10 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.962,51;

«6,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante – A.I.C. n. 049728177 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.189,10 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.962,51;

«7 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante – A.I.C. n. 049728052 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.280,57 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.113,47;

«7 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante – A.I.C. n. 049728191 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.280,57 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.113,47;

«7,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante – A.I.C. n. 049728076 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.372,04 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.264,43;

«7,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante – A.I.C. n. 049728215 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.372,04 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.264,43;

«8 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante – A.I.C. n. 049728090 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.463,51 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.415,39;

«8 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante – A.I.C. n. 049728239 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.463,51 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.415,39;

«8,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante – A.I.C. n. 049728114 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.554,98 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.566,35;

«8,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante – A.I.C. n. 049728254 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.554,98 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.566,35;

«9 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante – A.I.C. n. 049728138 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.646,45 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.717,32;

«9 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca monodose non-PVC da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante – A.I.C. n. 049728278 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.646,45 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.717,32.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.



Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pemetrexed Sun Pharma» (pemetrexed) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pemetrexed Sun Pharma» (pemetrexed) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle venti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 24 ottobre 2022

Il dirigente: TROTTA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 2 agosto 2022.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Assegnazione risorse al contratto istituzionale di sviluppo «Vesuvio-Pompei-Napoli». (Delibera n. 29/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, nonché l'art. 6, ove si prevede che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, «d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le regioni e le amministrazioni competenti un Contratto istituzionale di sviluppo» (di seguito CIS) che destina le risorse del FSC assegnate dal CIPE, individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e definisce, altresì, il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, gli articoli 9 e 9-bis che prevedono specifiche disposizioni per accelerare l'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per l'attuazione degli interventi strategici per la crescita del Paese, modificando la disciplina del CIS, di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 88 del 2011;



Visto il decreto-legge dell'8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e, in particolare, l'art. 1, che istituisce presso il Ministero della cultura, di seguito MIC, l'Unità Grande Pompei, la quale assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel Piano strategico per lo sviluppo delle aree comprese nel Piano di gestione del sito UNESCO «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata» attribuendone le funzioni di rappresentanza legale al direttore generale della stessa Unità;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito ACT, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia e prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, per rafforzare l'attuazione della politica di coesione e garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato Italiano, possa avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. anche ai sensi dell'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare, l'art. 2, comma 5-ter che individua lo strumento del CIS per la realizzazione del Piano strategico per lo sviluppo delle aree comprese nel Piano di gestione del sito UNESCO «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810,00 milioni di euro, risulta determinata come segue:

un importo pari a 43.848,00 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810,00 milioni di euro, individuata dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;

un importo pari a 10.962,00 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale ulteriore dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, l'art. 1, comma 703, che, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'impiego delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo alla lettera g) che, in sede di attuazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione di appositi CIS;

Considerato il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare, l'art. 7, comma 1, che, al fine di accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi e che richiedono un approccio integrato, indica nel Presidente del Consiglio dei ministri o nel Ministro delegato per il sud e la coesione territoriale, l'Autorità politica che individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi CIS, su richiesta delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», e, in particolare, l'art. 44, comma 10-bis, che sancisce la possibilità di finanziarie con le risorse del FSC non rientranti nel Piano di sviluppo e coesione i CIS di cui al citato art. 7, comma 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, nonché il comma 12, il quale stabilisce che «in relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter,



2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Considerato che la lettera f) del comma 178 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ripropone quanto già previsto dal richiamato comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dal richiamato art. 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ponendo in capo al Ministro per il sud e la coesione territoriale l'obbligo di individuare gli interventi infrastrutturali di notevole complessità e quelli di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali e caratterizzati da una complementarietà rilevante tra loro, per i quali si debba procedere alla sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'art. 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 14, il quale stabilisce che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, previste dal medesimo decreto-legge, si applicano anche ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 88 del 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacchi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacchi è stato nominato Segretario del Comitato intermini-

steriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Considerato che in data 15 dicembre 2021 il Ministro per il sud e la coesione territoriale ha avviato la fase di concertazione con le amministrazioni centrali interessate, la regione Campania e i rappresentanti degli Enti locali, volta alla sottoscrizione di un CIS denominato «Vesuvio-Pompei-Napoli» e all'individuazione delle relative priorità progettuali;

Vista la nota prot. n. 19190 del 16 dicembre 2021, con la quale l'ACT ha comunicato ai soggetti interessati le linee guida di azione e il cronoprogramma ai fini della sottoscrizione del CIS, invitando i medesimi ad inviare le proposte progettuali entro il termine del 15 gennaio 2022. Nella citata comunicazione venivano, tra l'altro, specificati:

gli ambiti di intervento, di seguito riportati: «Cultura», con interventi mirati al rilancio culturale, inteso come volano per la rinascita «Turismo» con particolare riferimento alla valorizzazione e fruibilità dell'attrattore culturale; «Inclusione sociale» e «Rigenerazione urbana», con particolare riferimento alle linee di azione che conducono a una maggiore inclusività sociale per i territori che quotidianamente convivono con un rilevante livello di ingerenza della criminalità;

i criteri per la valutazione delle proposte progettuali, di seguito riportati: complementarietà e integrazione con la programmazione regionale e con le altre progettualità presenti sul territorio; cantierabilità, intesa in termini di rapidità di realizzazione dell'intervento; strategicità, declinata nei seguenti cinque indicatori (impatto e sostenibilità ambientale; creazione di partnership; impatto sociale e sull'occupazione; impatto di sistema, progettazione sovracomunale); nonché la significatività economica, individuata nell'entità di un fabbisogno finanziario intorno al milione di euro;

Tenuto conto che gli interventi dovranno essere ricondotti alle aree tematiche di cui alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2 ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema nazionale di monitoraggio della politica di coesione (BDU);

Vista, altresì, la nota prot. n. 19570 del 21 dicembre 2021, con la quale l'ACT ha coinvolto il partenariato economico e sociale al fine di attivare ogni possibile sinergia a livello territoriale;

Tenuto conto che i territori hanno inviato complessivamente n. 138 proposte progettuali, per un fabbisogno di investimenti di circa 1.592,00 milioni di euro. L'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione e lo sviluppo d'impresa S.p.a., cui è stato affidato il coordinamento delle attività, dopo aver analizzato il parco progetti, hanno individuato gli interventi a priorità alta meritevoli di immediato finanziamento, sulla base dei criteri sopra citati. Le risultanze dell'istruttoria sono state oggetto di successivo confronto con l'Unità «Gran-de Pompei» e con la Regione Campania;

Tenuto conto, inoltre, che alle progettualità sopra citate sono stati aggiunti altri 14 progetti per un valore complessivo di 73,2 milioni di euro, individuati dal Ministero della cultura e già coperti da risorse finanziarie di competenza del medesimo Ministero;



Tenuto conto, altresì, che, nella riunione del 17 maggio 2022, il Tavolo dei sottoscrittori del CIS, presieduto dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, ha approvato lo schema di Contratto, recante gli elenchi di progetti allegati al medesimo, così suddivisi:

n. 45 interventi di Priorità alta, con indicazione dei relativi CUP, per un importo complessivo di 287.729.259,36 euro, immediatamente finanziabili, di cui 31 interventi a valere sulle risorse del FSC, programmazione 2014-2020, per un importo di 214.437.442,92 euro e n. 14 interventi, a valere sulle risorse del MIC, per un importo complessivo di 73.291.816,44 euro;

n. 86 interventi di Priorità media, per un importo complessivo di 613.156.903,59 euro;

n. 20 interventi di Priorità bassa, per un importo complessivo di 763.508.575,00 euro;

Considerato che, nella medesima riunione del 17 maggio 2022, i rappresentanti delle parti contraenti hanno dato mandato al Presidente del Tavolo di avanzare una proposta di finanziamento a questo Comitato dei n. 31 interventi di Priorità alta, per un fabbisogno finanziario complessivo pari a 214.437.442,92 euro;

Tenuto conto che in data 17 maggio 2022 il Ministro per il sud e la coesione territoriale ha formalmente sottoscritto, insieme al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno - Prefettura di Napoli, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, al Ministero della cultura, al Ministero del turismo, al Ministero della transizione ecologica, all'Agenzia nazionale per l'attrazione e lo sviluppo d'impresa S.p.a., alla Regione Campania e alla Città Metropolitana di Napoli, il CIS «Vesuvio-Pompei-Napoli» al fine di favorire la rapida realizzazione di progetti e investimenti volti a rilanciare i territori interessati;

Considerato che l'efficacia del sopra indicato CIS, limitatamente agli interventi finanziati con risorse del FSC 2014-2020, è subordinata al perfezionamento della presente delibera ai sensi dell'art. 8, comma 1, del contratto stesso;

Vista la nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 1276-P del 6 luglio 2022, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di assegnazione di 214.437.442,92 euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 per il finanziamento del CIS «Vesuvio-Pompei-Napoli», con il seguente profilo finanziario, attese le attuali disponibilità di bilancio:

in conto residui 2020, per 17.376.725,20 euro;
in conto residui 2021, per 64.524.212,93 euro;
per l'annualità 2022, per 1.622.948,53 euro;
per l'annualità 2023, per 5.479.763,82 euro;
per l'annualità 2024, per 11.914.488,04 euro;
per l'annualità 2025, per 113.519.304,40 euro;

Vista, altresì, la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 1488-P del 28 luglio 2022, che specifica come il CIS offra una risposta integrata di progettualità singolarmente non complesse ma caratterizzate da complementarietà rilevante fra loro. Tale complementarietà è uno degli elementi valutativi che, oltre la rapidità di messa a terra del progetto e la strategicità, caratterizza la fase istruttoria della scelta degli interventi;

Tenuto conto che in data 26 luglio 2022 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 25 febbraio 2016 ai sensi della lettera c) dell'art. 1, comma 703, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha condiviso l'opportunità di procedere a tale assegnazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per il finanziamento del CIS «Vesuvio-Pompei-Napoli».

1.1 A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, è disposta l'assegnazione di 214.437.442,92 euro per il finanziamento del CIS «Vesuvio-Pompei-Napoli», destinati alla copertura finanziaria degli interventi di priorità alta riportati nella tabella allegata alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante, con il seguente profilo finanziario:

in conto residui 2020, per 17.376.725,20 euro;
in conto residui 2021, per 64.524.212,93 euro;
per l'annualità 2022, per 1.622.948,53 euro;
per l'annualità 2023, per 5.479.763,82 euro;
per l'annualità 2024, per 11.914.488,04 euro;
per l'annualità 2025, per 113.519.304,40 euro.

Le risorse saranno trasferite nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

2. Attuazione e monitoraggio degli interventi

2.1 Le modalità attuative, di gestione e di monitoraggio, nonché le responsabilità e gli obblighi sono definite nell'ambito del CIS «Vesuvio-Pompei-Napoli», ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni.

2.2 Gli interventi oggetto del presente finanziamento dovranno essere ricondotti, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente delibera, alle aree tematiche di cui alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema nazionale di monitoraggio della politica di coesione (BDU).

2.3. In linea con le disposizioni di cui all'art. 44, comma 12, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, citato nelle premesse, le assegnazioni ai singoli interventi riportati nella tabella di cui al precedente punto 1.1 decadono, ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro tre anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente delibera.

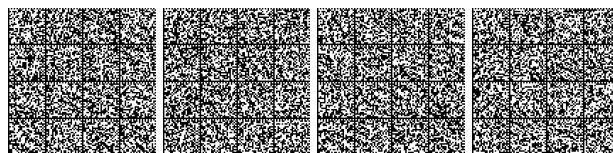
Roma, 2 agosto 2022

Il Presidente: DRAGHI

Il Segretario: TABACCI

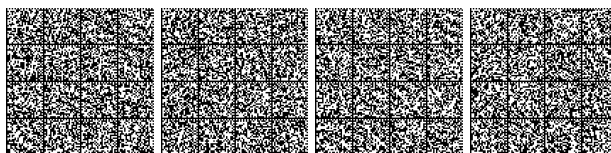
Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1547

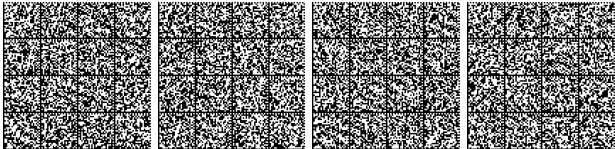


CIS Vesuvio-Pompei- Napoli - Allegato Interventi Priorità Alta

prog.	AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	DENOMINAZIONE	AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	CUP	IMPORTO A VALERE SUL CIS
A1.1	BOSCOREALE	BIOMA BIOPARCO MEDITERRANEO: AMBIENTE, AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - LOTTO 1	BOSCOREALE	J12H22000080001	15.000.000,00 €
A1.2	BOSCOTRECASE	ALLARGAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA CALABRESE	BOSCOTRECASE	H27H18002500005	2.817.376,02 €
A1.3	CASTELLAMMARE DI STABIA	RIQUALIFICAZIONE E FUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO ANTICHE TERME ED ANNESSO PARCO DELLE ACQUE	CASTELLAMMARE DI STABIA	E84E220000010001	12.134.281,17 €
A1.4	ERCOLANO	COLLEGAMENTO MOLO BORBONICO DI VILLA FAVORITA CON I PORTI DI PORTICI E TORRE DEL GRECO ATTRAVERSO UN NUOVO WATERFRONT - LOTTO 1	ERCOLANO	G35I22000010006	12.000.000,00 €
A1.5	GRAGNANO	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA PASTA GRAGNANO MEDIANTE ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO DEL ROOF GARDEN E DELLE AREE PERTINENZIALI	GRAGNANO	B17H220000530001	1.500.000,00 €
A1.6	NAPOLI	COMMUNITY HUB NELL'EX FORNO COMUNALE	NAPOLI	B63D22000030005	8.000.000,00 €
A1.7	NAPOLI	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE EX CORRADINI - LOTTO 1	NAPOLI	B67B220000080005	12.000.000,00 €
A1.8	NAPOLI	NAPOLI LUNGO EST TERRAZZA A MARE	NAPOLI	B69J220000510004	7.000.000,00 €
A1.9	PIMONTE	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SITO STORICO DEL COMPLESSO MEDIEVALE DI PINO A PIMONTE	PIMONTE	H29D220000020001	3.000.000,00 €
A1.10	POGGIOMARINO	FRUIBILITÀ DEL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA - REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO PEDONALI DI INTERCONNESSIONE CON I TERRITORI LIMITROFI	POGGIOMARINO	J31B21005440001	6.000.000,00 €
A1.11	SAN GIORGIO A CREMANO	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA CASERMA EX CAVALIERI VIA BOTTEGHELLE - LOTTO 1	SAN GIORGIO A CREMANO	D64J220000000001	9.000.000,00 €
A1.12	SANTA MARIA LA CARITÀ	COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE CULTURALE E SPORTIVO DI VIA CARRARA - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	SANTA MARIA LA CARITÀ	D21B220000010001	1.450.657,15 €
A1.13	SCAFATI	PALAZZO STORICO MAYER	SCAFATI	G88B18000080001	1.444.064,16 €
A1.14	TORRE ANNUNZIATA	COLLEGAMENTO STRADALE CON PISTA CICLABILE PROTA/GAMBARDELLA	TORRE ANNUNZIATA	G41B180000330001	1.219.565,00 €
A1.15	TORRE DEL GRECO	INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO EROSIONE COSTIERA E PER IL RECUPERO AMBIENTALE DEL LITORALE DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO	TORRE DEL GRECO	J52H22000020001	12.794.543,42 €
A1.16	TRECASE	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INTERRATO ED AREA A VERDE IN VIA MANZONI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TURISTICA	TRECASE	E31B220000040001	2.500.000,00 €
A1.17	UNITÀ GRANDE POMPEI	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEL MUSEO DEL VINO A TRECASE	COMUNE DI TRECASE	E37H220000140001	1.218.000,00 €
A1.18	UNITÀ GRANDE POMPEI	RICONVERSIONE LINEA FERROVIARIA TORRE ANNUNZIATA-CASTELLAMMARE DI STABIA- GRAGNANO IN TRAM LEGGERO - LOTTO 1	RFI - EAV	F97D21000010001	33.171.581,00 €
A1.19	UNITÀ GRANDE POMPEI	COPERTURA TRINCEA CIRCUMVESUVIANA E RIQUALIFICAZIONE TESSUTO URBANO IN PORTICI LOTTO 1	COMUNE DI PORTICI	J71B21005280001	15.000.000,00 €
A1.20	UNITÀ GRANDE POMPEI	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO: RIQUALIFICAZIONE DEI CONFINI NORD OVEST DEL SITO ARCHEOLOGICO VERSO LA CITTÀ MODERNA CON INTERVENTI VOLTATI ALLA STABILIZZAZIONE DELLE SCARPATE, DEI CUNICOLI BORBONICI E A FAVORIRE LA FRUIZIONE DELLE AREE DEL SITO CHE SI TROVANO LUNGO I CONFINI DEL PARCO	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	F32F21000580001	1.659.150,00 €
A1.21	UNITÀ GRANDE POMPEI	REALIZZAZIONE DI NUOVI DEPOSITI ARCHEOLOGICI INNOVATIVI ED ECOSOSTENIBILI, INCLUSA LA CENTRALE IMPIANTI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO - PROGRAMMA "SMART BUILDINGS: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILE".	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	F34H21000010001	8.546.000,00 €
A1.22	UNITÀ GRANDE POMPEI	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DEI MOLINI MARZOLI A TORRE DEL GRECO - LOTTO 1	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	J54H220000020001	7.000.000,00 €
A1.23	UNITÀ GRANDE POMPEI	VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI OPLONTIS: LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E DI REVISIONE DELLA COPERTURA DELLA VILLA A	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	F45F220000330005	3.660.000,00 €



prog.	AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	DENOMINAZIONE	AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	CUP	IMPORTO A VALERE SUL CIS
A1.24	UNITÀ GRANDE POMPEI	PARCO URBANO A SUD DEL SITO ARCHEOLOGICO DI POMPEI: LUOGO DELLA INTERCONNESSIONE URBANA E DEI SERVIZI - LOTTO 1	COMUNE DI POMPEI	F64H22000070001	7.500.000,00 €
A1.25	UNITÀ GRANDE POMPEI	RECUPERO DEL GIARDINO BOTANICO DELLA REGGIA DI QUISISANA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ DELL'AMBIENTE NATURALE IN CASTELLAMMARE DI STABIA	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	F89D22000110005	2.522.225,00 €
A1.26	UNITÀ GRANDE POMPEI	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI QUISISANA IN CASTELLAMMARE DI STABIA	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	F89D22000110005	3.300.000,00 €
A1.27	UNITÀ GRANDE POMPEI	PARCO ARCHEOLOGICO GEOLOGICO NATURALISTICO CAVA RANIERI E VALORIZZAZIONE DELLE VILLE ROMANE A TERZIGNO	COMUNE DI TERZIGNO	F32F22000050001	6.000.000,00 €
A1.28	UNITÀ GRANDE POMPEI	CAVA RANIERI IN TERZIGNO: ACCESSIBILITÀ E COPERTURE PER L'AREA ARCHEOLOGICA DI VILLA 2	COMUNE DI TERZIGNO	F33D20002000001	1.500.000,00 €
A1.29	UNITÀ GRANDE POMPEI	COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA E AMPLIAMENTO PARCO VILLA PARNASO A TORRE ANNUNZIATA	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	G45I220000000001	7.000.000,00 €
A1.30	VICO EQUENSE	PERCORSO DEGLI OLIMPIONICI	VICO EQUENSE	I31B220000890001	5.000.000,00 €
A1.31	VICO EQUENSE	PERCORSO ARCHEOLOGICO AEQUANO	VICO EQUENSE	I71C22000030001	3.500.000,00 €
					214.437.442,92 €



DELIBERA 2 agosto 2022.

Approvazione dello schema di contratto di programma 2022-2026 - Parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione straordinaria per la resilienza e la sostenibilità dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana S.p.a. (Delibera n. 24/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al» Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, con il quale è stata rilasciata a favore delle Ferrovie dello Stato - Società dei trasporti e servizi per azioni e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, alla Rete ferroviaria italiana S.p.a., di seguito RFI, la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione e nelle integrazioni apportate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 novembre 2002, n. 60T e 19 gennaio 2006, n. 3T, e nel contratto di programma;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla successiva

delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4. il citato decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato la suddetta legge n. 3/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, all'art. 37, ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito ART;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni;



Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)», come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e, in particolare:

1. l'art. 1, commi 7 e 7-bis, in cui è disposta l'elaborazione, il contenuto, nonché il relativo *iter* di approvazione del Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, di seguito DSMF, avente validità di norma quinquennale;

2. l'art. 15, comma 1, il quale prevede che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da uno o più contratti di programma, questi ultimi stipulati per un periodo di cinque anni e finalizzati all'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché a definire la programmazione degli investimenti relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria;

3. l'art. 15, commi 2 e 2-bis, che definiscono l'*iter* di approvazione dei contratti di programma di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti annuali;

4. l'art. 15, commi 3 e 4, con i quali è previsto che nei contratti di programma sia disciplinata, tra l'altro, la concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché la concessione di incentivi per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entità dei diritti di accesso all'infrastruttura;

5. l'art. 16, in cui è sancito il principio di equilibrio dei conti del gestore, in base al quale va garantito, nell'arco temporale di cinque anni, l'equilibrio tra il gettito dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, i contributi statali definiti nei contratti di programma di cui all'art. 15, le eccedenze provenienti da altre attività commerciali e le eventuali entrate non rimborsabili da fonti private e pubbliche, da un lato e, dall'altro, i costi di infrastruttura almeno nelle sue componenti di costi operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale investito.

Vista la delibera ART 13 novembre 2015, n. 96, recante «criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'art. 47, comma 11-bis, come modificato dall'art. 89-bis del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, il quale ha previsto che il servizio di collegamento fer-

roviario via mare fra la penisola e, rispettivamente, la Sicilia e la Sardegna, può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte di andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la RFI S.p.a., gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, e fermi restando i servizi ivi stabiliti;

Visto il decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che all'art. 12 ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito ANSFISA;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante «attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie» e, in particolare:

1. l'art. 4, che stabilisce le competenze dell'ANSFISA;

2. l'art. 8, comma 10, che stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie debbano trasmettere all'ANSFISA una relazione annuale sulla sicurezza relativa all'anno precedente che deve contenere almeno:

2.1. i dati relativi alle modalità di conseguimento degli obiettivi di sicurezza interni e i risultati dei piani di sicurezza;

2.2. un resoconto dello sviluppo degli indicatori nazionali di sicurezza e degli indicatori comuni di sicurezza di cui all'art. 5;

2.3. i risultati degli *audit* di sicurezza interni;

2.4. le osservazioni in merito alle carenze ed al malfunzionamento dell'esercizio ferroviario e della gestione dell'infrastruttura che rivestono un interesse per l'ANSFISA;

2.5. una relazione sui pertinenti metodi comuni di sicurezza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 30 novembre 2020, al n. 2739, che ha istituito il Comitato direttivo dell'ANSFISA;

Considerato che dalla suddetta data del 30 novembre 2020 decorre la piena operatività dell'ANSFISA, con conseguente soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

Vista la delibera ART 22 novembre 2019, n. 151, recante «Indicazioni e prescrizioni relative al "Prospetto informativo della rete 2021", di seguito PIR "presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.a., al "PIR 2020", nonché relative alla predisposizione del



“PIR 2022”», con cui è stato previsto che i dati relativi alle *performance* di puntualità dell’orario di servizio precedente e i valori obiettivo per l’orario successivo sono pubblicati, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno solare, all’interno del portale ePIR, nella sezione «documenti tecnici»;

Visto il decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazioni delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 2020, n. 8, che all’art. 13, comma 5-*octies* ha previsto che le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le città metropolitane e per le quali non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000;

Visto il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha disposto all’art. 208, comma 3-*bis*, che al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di seguito MIMS, e la Regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, che ha introdotto nel sistema normativo europeo la tassonomia delle attività economiche eco-compatibili, una classificazione delle attività che possono essere considerate sostenibili in base all’allineamento agli obiettivi ambientali dell’Unione europea e al rispetto di alcune clausole di carattere sociale;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono state fornite «Linee di indirizzo sull’azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l’anno 2022», le quali indicano che progetti ed i piani di investimenti pubblici posti all’esame e all’approvazione di questo Comitato dovranno essere orientati al rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibili

le e rispondere ad alcuni parametri misurabili durante il percorso di programmazione, progettazione e autorizzazione, sulla base di una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile da emanare entro il 2022;

Valutata la necessità di ricevere, insieme alle relazioni istruttorie in tutte le fattispecie in cui è chiamato ad esprimersi il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, una scheda di accompagnamento che descriva sinteticamente le azioni orientate allo sviluppo sostenibile previste o attuate nell’abito della fattispecie medesima, di natura prevalentemente qualitativa e, ove possibile, di tipo quantitativo;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e n. 191, con i quali sono stati adottati i regolamenti concernenti l’organizzazione, rispettivamente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT e degli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministero;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare l’art. 5, il quale ha previsto che il MIT sia ridenominato MIMS;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, la Missione 3, recante «infrastrutture per una mobilità sostenibile» che mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile, potenziando il trasporto su ferro di passeggeri e merci su rete ferrovia, aumentando la capacità e la connettività della ferrovia e migliorando la qualità del servizio lungo i principali collegamenti nazionali e regionali, anche attraverso il rafforzamento dei collegamenti transfrontalieri;

Considerato che in data 30 dicembre 2021 il MIMS ha trasmesso al Parlamento il DSMF;

Vista la legge 31 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», con la quale sono stati stanziati, per il finanziamento del contratto di programma parte Servizi 2022-2026, di seguito CdP-S, risorse pari complessivamente a 10,21 miliardi di euro, di cui 5,11 miliardi dal 2022 al 2026 in conto esercizio per attività di gestione della rete e 5,10 miliardi dal 2022 al 2027 in conto impianti per attività di manutenzione straordinaria;

Tenuto conto che, rispettivamente in data 24 febbraio e 2 marzo 2022, la VIII Commissione lavori pubblici del Senato e la IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera hanno espresso parere favorevole, con osservazioni, al DSMF;

Tenuto conto che in data 16 marzo 2022 la Conferenza unificata ha rilasciato parere favorevole in merito al DSMF;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2022, n. 109, con cui il MIMS ha approvato il DSMF;



Preso atto che il DSMF prevede per il nuovo ciclo programmatico del CdP-S un quadro di fabbisogni finanziari pari complessivamente a 3.356 milioni di euro annui, così articolati:

1. 1.156 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2022-2026 per le attività in conto esercizio del contratto;
2. 2.200 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2022-2026 per le attività in conto capitale di manutenzione straordinaria;

Vista la nota del 5 luglio 2022, prot. n. 4670, con cui il MIMS ha informato l'ART, sul contenuto dello schema di CdP-S RFI 2022-2026;

Vista la nota dell'8 luglio 2022, prot. n. 994, con cui RFI ha informato le imprese ferroviarie titolari di licenza, le regioni, le province autonome e i soggetti titolari di Accordo quadro, sul contenuto dello schema di CdP-S;

Vista la nota del 9 luglio 2022, n. 4769, con cui il MIMS - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, di seguito DGTFE, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, gli schemi dei nuovi contratti di programma 2022 - 2026 tra il MIMS e RFI - Parte investimenti e Parte servizi, e la relativa documentazione a corredo, ai fini dell'approvazione di cui all'art. 15, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 112/2015;

Vista la nota del 15 luglio 2022, n. 24944, con cui il MIMS - Ufficio di Gabinetto ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno, fra le altre proposte, dell'approvazione del nuovo contratto di programma 2022 - 2026 tra il MIMS e RFI - Parte servizi, aggiornando la relativa documentazione istruttoria;

Preso atto che il CdP-S, nella forma finale esaminata dal Comitato, prevede i seguenti articoli:

1. Premesse e allegati;
2. Definizioni;

3. Oggetto del contratto. È stabilito il complesso delle attività atte a garantire l'utilizzabilità dell'infrastruttura da parte dell'utenza in condizioni di sicurezza ed affidabilità, attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il contratto disciplina anche le obbligazioni per le attività di *safety*, *security* e navigazione prestate dal gestore, nonché gli obblighi di servizio o oneri collegati all'attività del gestore e discendenti da evoluzioni di normativa di settore o prescrizioni delle autorità competenti;

4. Durata. La durata contrattuale è definita a partire dal 1° gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2026. Alla scadenza del contratto, nelle more del suo rinnovo e per un termine massimo di due anni, il contratto prosegue la sua efficacia ai medesimi patti e condizioni in esso previste;

5. Obblighi dei contraenti. Principalmente, a fronte dell'impegno assunto dal gestore di assicurare la piena utilizzabilità della rete in condizioni di sicurezza e di affidabilità, mediante le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a svolgere le attività di *safety*, di *security*, di navigazione, di assistenza alle persone con ridotta mobilità, di seguito PRM, e di sgombero dell'in-

frastruttura, oltre a garantire continuità al servizio di collegamento e trasporto passeggeri con mezzi veloci tra Reggio Calabria e Messina, il Ministero si impegna ad assicurare le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo quanto previsto nel successivo art. 7 e a proporre le opportune iniziative in sede di predisposizione dei provvedimenti di finanza pubblica per il reperimento di ulteriori finanziamenti;

6. Aggiornamento del contratto. L'articolo riporta i meccanismi di aggiornamento contrattuale, che avviene attraverso la sottoscrizione di un apposito atto integrativo, in dipendenza di evenienze quali, ad esempio, la sopravvenienza di disposizioni normative e/o delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile che apportino variazioni alle risorse previste dal contratto o nel caso di nuovi obblighi di servizio e/o di esercizio derivanti da nuova normativa di settore o nel caso in cui fossero emanate nuove prescrizioni da parte dell'ANSFISA o di altre autorità competenti;

7. Finanziamenti e modalità di erogazione. L'articolo riconosce al gestore le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, prevedendo inoltre la possibilità che dal 2023 si proceda ad un'analisi della dinamica dei costi e dell'efficientamento aziendale con riferimento alle azioni poste in essere per il miglioramento dei processi del gestore in ottica di maggiore efficienza ed efficacia della spesa pubblica;

8. Rendicontazione e meccanismi di conguaglio. L'articolo definisce le attività relative al monitoraggio delle risorse e delle *performance* di rete;

9. Valutazione *performance* del gestore e penalità. L'articolo disciplina la valutazione della *performance* del gestore, in termini di efficienza ed efficacia dei processi e prevede penali in caso di prestazioni di gruppi rete di cui all'allegato 2, qualitativamente inferiori agli obiettivi stabiliti e penali collegate al mancato rispetto degli obblighi e delle tempistiche di comunicazione previste dal contratto, con sanzioni variabili in relazione all'obbligo di comunicazione disatteso;

10. Vigilanza e controllo. L'articolo definisce l'ambito delle attività di vigilanza e controllo svolte dal MIMS;

11. Clausola risolutiva espressa. È prevista la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in relazione ai livelli prestazionali attestati attraverso il monitoraggio sulla qualità della rete;

12. Disposizioni varie e generali. L'articolo prevede alcune disposizioni generali, tra cui quella per la quale, in caso in cui alcune clausole del contratto dovessero risultare nulle, il contratto stesso resterà comunque valido con possibilità di sostituzione delle clausole, previo accordo tra le parti;

13. Comunicazioni. L'articolo riporta i dati delle parti per lo scambio delle comunicazioni;

14. Controversie. L'articolo definisce le procedure di risoluzione delle eventuali controversie che dovessero sorgere durante l'esecuzione del contratto;



Preso atto dei contenuti degli allegati, come di seguito elencati:

1. All. 1 - Classificazione linee e indicatori, suddiviso in:

1.1. All. 1.a. Classificazione delle linee per grado di utilizzo treni/giorno;

1.2. All. 1.b. Indicatore di puntualità per tipologia servizio di trasporto;

1.3. All. 1.c. Altri indicatori di *performance* orientati agli utenti;

2. All. 2 - Rappresentazione grafica della rete;

3. All. 3 - Articolazione di dettaglio della rete ferroviaria per singola linea;

4. All. 4 - Quadro delle proiezioni programmatiche e delle risorse disponibili a legislazione vigente, suddiviso in:

4.1. All. 4.a. Quadro delle proiezioni programmatiche, sotto il profilo tecnico-economico, dei volumi di attività negli anni di vigenza del contratto;

4.2. All. 4.b. Prospetto fonti delle risorse per cassa CdP-S 2022-2026 e quadro delle proiezioni di spesa e delle fonti per cassa dei CdP-S 2012-2014 e 2016-2021;

5. All. 5 - Documento illustrativo delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di RFI;

6. All. 6 - Schemi di *Reporting package*, suddiviso in:

6.1. All. 6.a.1 Articolazione per nature di spesa della pianificazione delle attività di gestione in conto esercizio e All. 6.a.2 Articolazione per nature di spesa delle attività di manutenzione ordinaria per Direzioni operative infrastrutture territoriali (DOIT);

6.2. All. 6.b. Articolazione per sottosistema/programma della pianificazione delle attività di manutenzione straordinaria con cadenza semestrale a preventivo, secondo priorità nazionali definite in fase di pianificazione;

6.3. All. 6.c. Scheda di monitoraggio degli interventi di manutenzione straordinaria (conforme alle specifiche del sistema MOP);

6.4. All. 6.d. Scheda di contabilità regolatoria (Coreg), con cadenza annuale, per rendiconto delle spese di manutenzione ordinaria, circolazione, *safety*, *security* e navigazione;

7. All. 7 - Schema documentazione informativa di supporto;

8. All. 8 - *Performance* e penalità;

9. All. 9 - Documento illustrativo delle altre attività di gestione della rete (*safety*, *security*, navigazione, servizi PRM, servizio di sgombero infrastruttura, circolazione);

10. Allegato 10 - Contratto di programma - parte servizi - stato di attuazione al 31 dicembre 2021;

Vista l'appendice n. 11 alla relazione informativa del contratto di programma RFI 2022-26 -parte investimenti, recante «il contributo dei contratti di programma MIMS - RFI allo sviluppo sostenibile», che riguarda anche il CdP-S;

Considerato che l'attività di implementazione dell'infrastruttura ferroviaria costituisce una misura fondamentale per favorire la riduzione delle emissioni di gas clima alteranti, nell'ambito delle azioni per contrastare i cambiamenti climatici, sia grazie all'elettrificazione che mediante lo spostamento dei trasporti di persone e merci dalla gomma al ferro;

Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 2 del secondo atto integrativo al contratto di programma 2016-2021, nelle more del perfezionamento del contratto 2022-2026, la validità del contratto di programma 2016-2021 - parte servizi è stata prorogata nel termine massimo del 31 dicembre 2022;

Considerato che RFI, in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, provvede alla manutenzione di circa 16.700 km di linee ferroviarie, dei quali il 72% circa elettrificati, su cui circolano in media, ogni giorno, oltre 9.000 treni;

Preso atto che il CdP-S prevede una durata quinquennale, in coerenza con la normativa nazionale, europea e con il DSMF, nonché indicatori di *performance* e un'attività di vigilanza e controllo da parte del MIMS;

Preso atto che, in coerenza con il DSMF, nel contratto sono rappresentate, a titolo conoscitivo, le proiezioni programmatiche sotto il profilo tecnico economico dei volumi di attività per gli anni di vigenza del contratto medesimo, per un importo complessivo pari a circa 16,78 miliardi di euro

Preso atto altresì che il contratto impegna il MIMS a proporre le opportune iniziative in sede di predisposizione dei provvedimenti di finanza pubblica per il reperimento di ulteriori finanziamenti in aggiunta a quelli già previsti a legislazione vigente;

Considerato che RFI, in qualità di *Station Manager*, fornisce il servizio per l'assistenza alle PRM, in oltre 330 stazioni diffuse sul territorio nazionale, con presenza in 14 «Stazioni Master» del circuito delle «Sale Blu», utilizzate come punto di contatto con le PRM ed in cui opera personale specializzato per il presidio e il coordinamento del servizio, registrando negli anni un significativo incremento dei volumi di servizio erogati;

Visto il parere 26 luglio 2022, n. 8, con cui l'ART si è espressa, per i profili di competenza, in merito al contenuto dello schema di CdP-S, con osservazioni non vincolanti;

Vista la nota del 1° agosto 2022, n. 5292, con cui il MIMS ha dato riscontro alle osservazioni dell'ART di cui al suddetto parere n. 8 del 2022, confermando sostanzialmente le decisioni già assunte nel CdP-S, motivandole ulteriormente;

Vista la nota del 2 agosto 2022, n. 5330, con cui il MIMS ha trasmesso, aggiornandoli, il CdP-S con i relativi allegati, fra i quali ha aggiunto l'Allegato 10 - Contratto di programma - Parte servizi - Stato di attuazione al 31 dicembre 2021;



Considerato che con la medesima nota il MIMS - DG-TFE ha trasmesso nuovamente il CdP-S ed i relativi allegati, i quali «recepiscono le indicazioni emerse in sede di seduta preparatoria e in sede di concertazione con le amministrazioni competenti», incluso quanto concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, a valle delle interlocuzioni intercorse nell'ultimo periodo;

Considerato che, la concertazione ha apportato delle modifiche al CdP-S, sulla base di quanto rilevato in fase istruttoria, lasciando sostanzialmente inalterata la struttura del CdP-S;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota 2 agosto 2022, n. 4317, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE, e dal MEF e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato e, in particolare, il concerto del MEF acquisito in riunione;

Delibera:

Approvazione:

1. Il Comitato approva, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2015, art. 15, comma 2, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 5, comma 1, lettera b), punto 2), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, lo schema di contratto di programma 2022-2026 - parte servizi per la disciplina del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria per la resilienza e la sostenibilità dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana S.p.a.

Prescrizioni ulteriori rispetto al testo del contratto di programma RFI 2022-2026 - parte servizi concertato fra Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Ministero dell'economia e delle finanze:

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in qualità di amministrazione vigilante e RFI in

qualità di società concessionaria della rete infrastrutturale nazionale e titolare del contratto, dovranno prevedere nei prossimi aggiornamenti del contratto di programma 2022-2026 - parte servizi (CdP-S) l'inserimento di un documento contenente la valutazione complessiva della coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile del CdP-S che includa tra l'altro, ove applicabile agli interventi ed ai servizi ricompresi nel CdP-S, una valutazione quantitativa dell'impatto, una volta completati gli interventi, sulla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra oggetto degli obiettivi europei definiti nel piano «Fit for 55».

2. L'appendice 11 inviata per il contratto di programma - parte investimenti 2022-2026, applicabile anche al CdP-S, dovrà essere integrata nel CdP-S come «Allegato n. 11» e con un adeguato riferimento nel medesimo CdP-S;

3. Nell'articolato del contratto dovrà essere fatto riferimento al rispetto degli obiettivi di «sviluppo sostenibile» e non alla più generica «sostenibilità»;

4. L'art. 10, comma 2, del contratto dovrà essere riformulato come di seguito riportato: «Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma precedente, il Ministero, può avvalersi del supporto specialistico del gestore, ferma restando l'autonomia del Ministero nell'attività di *audit*»;

5. In merito alle osservazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti e alle conseguenti determinazioni del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si raccomanda di prevedere che, in occasione del prossimo aggiornamento del contratto, RFI trasmetta al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un documento indicante le caratteristiche strutturali (accelerazione usura e obsolescenza) e congiunturali (prezzi) degli incrementi dei costi legati alle varie tipologie di manutenzione, anche al fine di dare evidenza della correlazione tra l'aumento dei costi e l'aumento degli *standard* dei servizi;

6. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto della presente delibera.

Roma, 2 agosto 2022

Il Presidente: DRAGHI

Il Segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1570

22A06335



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glicosaminoglicanopolisolfato, «Hirudoid».

Estratto determina AAM/PPA n. 830/2022 del 26 ottobre 2022

Autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni, descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.: è autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale «HIRUDOID» anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

«40.000 u.i. crema» 1 tubo in al da 100 g» - A.I.C. n. 010386098 - base 10 - 09WYPL - base 32;

«40000 u.i. gel» 1 tubo in al da 100 g - A.I.C. 010386100 - base 10 - 09WYPN - base 32.

Principio attivo: glicosaminoglicanopolisolfato.

Forma farmaceutica: crema e gel.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano, codice fiscale n. 12432150154.

Codice pratica: N1B/2022/567.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP (medicinale senza obbligo di prescrizione).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A06259

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di propofol, «Propofol Kabi».

Estratto determina AAM/PPA n. 831/2022 del 26 ottobre 2022

Sono autorizzate le seguenti variazioni per il medicinale: 2 variazioni C.I.2.b.

Modifica ai paragrafi 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in linea con

il prodotto di riferimento per il medicinale PROPOFOL KABI per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

036849014 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 fiale da 20 ml;

036849026 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 20 ml;

036849038 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini da 20 ml;

036849040 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 20 ml;

036849053 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 50 ml;

036849065 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 50 ml;

036849077 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 15 flaconcini da 50 ml;

036849089 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 100 ml;

036849091 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 100 ml;

036849103 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 15 flaconcini da 100 ml;

036849115 - «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 50 ml;

036849127 - «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 50 ml;

036849139 - «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 15 flaconcini da 50 ml;

036849141 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in Coc da 50 ml;

036849154 - «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in Coc da 50 ml;

036849166 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione in siringa preriempita» 5 siringhe preriempite in vetro da 10 ml;

036849178 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione in siringa preriempita» 5 siringhe preriempite in vetro da 20 ml;

036849180 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in Coc da 10 ml;

036849192 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in Coc da 20 ml;

036849204 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 fiale in vetro da 20 ml;

036849216 - «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml;

036849228 - «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Camagré n. 41 - Isola della Scala - Verona, codice fiscale n. 03524050238.

Codice pratica: VC2/2021/24 - VC2/2021/496.

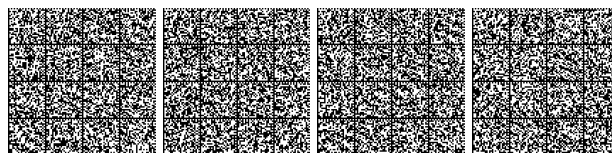
Procedure europee: DE/H/490/01-04/II/057+ DE/H/490/01-04/II/059.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, dalla medesima data, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. in ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-



nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A06260

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di zolpidem tartrato, «Nottem» e «Stilnox».

Estratto determina AAM/PPA n. 832/2022 del 26 ottobre 2022

È autorizzata la seguente variazione:

C.I.4: Aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 4 del foglio illustrativo con le informazioni di sicurezza riguardanti il *delirium*

per medicinali NOTTEM (A.I.C. 028445) STILNOX (A.I.C. 026695) per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Luigi Bodio n. 37/B, Milano, codice fiscale n. 00832400154.

Codice pratica: VN2/2020/231.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, dalla medesima data, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A06261

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilprednisolone sodio succinato, «Solu Medrol».

Estratto determina AAM/PPA n. 836/2022 del 26 ottobre 2022

È autorizzata la seguente variazione per il medicinale: modifica ai paragrafi 4.2, 4.4, 5.1, 6.3, 6.5, 6.6, 8 del RCP, ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e sezione destinata esclusivamente ai medici e agli operatori sanitari del foglio illustrativo, sezioni 4 e 16 del confezionamento esterno e sezione 5 del confezionamento interno, modifiche editoriali.

Per il medicinale SOLU MEDROL per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio, la descrizione è stata modificata secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea:

da:

A.I.C. 023202043 125 mg/2 ml, 1 flaconcino a doppia camera da 125 mg/2 ml;

A.I.C. 023202056 500 mg/7,8 ml, 1 flaconcino di polvere da 500 mg + flaconcino solvente da 7,8 ml;

A.I.C. 023202068 1000 mg/15,6 ml, 1 flaconcino di polvere da 1000 mg + 1 flaconcino solvente da 15,6 ml;

a:

A.I.C. 023202043 - «125 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro a doppia camera da 125 mg/2 ml;

A.I.C. 023202056 - «500 mg/7,8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro di polvere da 500 mg e 1 flaconcino in vetro di solvente da 7,8 ml;

A.I.C. 023202068 - «1000 mg/15,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro di polvere da 1000 mg e 1 flaconcino in vetro di solvente da 15,6 ml.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - Latina 04100, codice fiscale n. 06954380157.

Codice pratica: VN2/2021/162.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, dalla medesima data, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.



Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A06262

Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2021

Si rende noto che in data 2 novembre 2022 è stata adottata la determina direttoriale n. 508/2022 recante «Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2021» (ai sensi dell'art. 1, commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»).

Il testo del provvedimento è disponibile, in assolvimento anche dell'onere di pubblicità legale, sul sito web dell'Agenzia italiana del farmaco.

22A06345

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto che, a partire dall'8 novembre 2022, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (Cdp S.p.a.), ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono soluzione eredità», contraddistinta con la sigla «TF404A221108».

I buoni fruttiferi postali denominati «Buono soluzione eredità» sono sottoscrivibili esclusivamente da coloro che risultino beneficiari di un procedimento successorio conclusosi presso Poste italiane.

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it, nonché sul sito internet della Cassa depositi e prestiti S.p.a. www.cdp.it, è a disposizione il foglio informativo del Buono soluzione eredità contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici del suddetto prodotto.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it.

22A06414

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Caxias do Sul (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il signor Gelson Castellán, Console onorario in Caxias do Sul (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

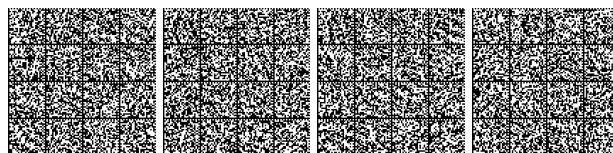
o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Porto Alegre e restituzione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'ufficio consolare di prima categoria;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Porto Alegre, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Porto Alegre e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;



t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A06291

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Placencia (Belize)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis.*)

Decreta:

Il signor Andrea Bacher, Console onorario in Placencia (Belize), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Città del Messico e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'ufficio consolare di prima categoria;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Città del Messico, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Città del Messico, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Città del Messico dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A06292



**Limitazione delle funzioni del titolare
dell'Agenzia consolare onoraria in Guernsey (Regno Unito)**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il signor Stefano Renzo Finetti, Agente consolare onorario in Guernsey (Regno Unito), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Londra;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Londra;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Londra;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Londra e restituzione al Consolato generale d'Italia in Londra delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Londra;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decre-

to del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Londra, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Londra e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Londra;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Londra, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Londra;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Londra;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Londra dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A06293

**Limitazione delle funzioni della titolare
dell'Agenzia consolare onoraria in Peterborough (Regno Unito)**

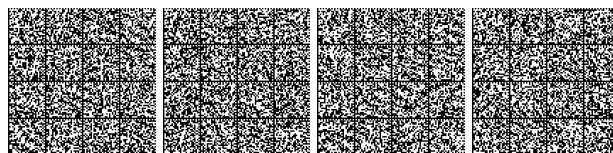
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis).

Decreta:

la signora Carmela Cocozza, Agente consolare onorario in Peterborough (Regno Unito), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;



b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Londra;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Londra;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Londra;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Londra e restituzione al Consolato generale d'Italia in Londra delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Londra;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Londra, va-

lidi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Londra e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Londra;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Londra, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Londra;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Londra;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Londra dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A06294

Rilascio di *exequatur*

In data 24 ottobre 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Ana Georgieva Paskaleva, Console generale della Repubblica di Bulgaria in Milano.

22A06296

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(W1-GU-2022-GU1-261) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 2 1 1 0 8 *

€ 1,00

